

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 ottobre 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5, in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1090.

Composizione della Commissione centrale di avanzamento
per gli ufficiali della Guardia di finanza Pag. 3374DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 maggio 1951, n. 1091.Dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell'art. 11
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei lavori di costruzione
di un deposito di carburanti per la Marina militare effettuato
in Gaeta, località Cappuccini Pag. 3374DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 1951, n. 1092.Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove visse
e morì Gaspare Spontini, in Maiolati Spontini (Ancona).
Pag. 3374DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 1951, n. 1093.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Pavia Pag. 3375DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1951, n. 1094.Classificazione nella rete delle strade statali della strada
n. 147 di Assisi, dall'innesto con la statale n. 75 presso
Bastiola ad Assisi Pag. 3376DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 1951, n. 1095.Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Vicenza ad acquistare due appezzamenti di
terreno per la costruzione di case per i propri dipendenti.
Pag. 3376

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale
per il collocamento di Vercelli Pag. 3377

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale
per il collocamento di Chieti Pag. 3377

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla du-
rata della vita umana, presentate dalla Società « Assicura-
zioni Generali », con sede in Roma Pag. 3377

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato
per l'alimentazione: Presentazione del bilancio finale del
Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Enna.
Pag. 3378

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 3378

Ministero dell'interno: Riconoscimento del carattere di sta-
zione di soggiorno al territorio del comune di Gabicce
Mare (Pesaro-Urbino) Pag. 3378Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di
marchi di identificazione per metalli preziosi Pag. 3378

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica:Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso
a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di
Roma al 30 novembre 1950 Pag. 3379Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso
a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di
Matera al 30 novembre 1948 Pag. 3379

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a un posto di ingegnere aggiunto in prova (gruppo A) nel personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli aiuti assistenti universitari Pag. 3379

Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria del concorso a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 12 agosto 1950. Pag. 3380

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 27 OTTOBRE 1951:

LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1096.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1090.

Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.

La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.

La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI
— PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 1091.

Dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei lavori di costruzione di un deposito di carburanti per la Marina militare effettuato in Gaeta, località Cappuccini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

I lavori di costruzione di un deposito di carburanti per la Marina militare, effettuati in Gaeta, località Cappuccini, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 1092.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove visse e morì Gaspare Spontini, in Maiolati Spontini (Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata l'opportunità che la casa ove visse e morì il musicista Gaspare Spontini, in Maiolati Spontini (Ancona) sia conservata e additata al rispetto della Nazione per l'interesse delle memorie che si collegano alla dimora del Maestro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La casa ove visse e morì Gaspare Spontini, in Maiolati Spontini, è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 1951, n. 1093.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con i decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 e 31 ottobre 1950, n. 1278;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 39. — All'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche è aggiunto quello di « scienze geologiche ».

Dopo l'attuale art. 45, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze geologiche, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 46. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) istituzioni di matematiche;
- 2) fisica sperimentale (biennale);
- 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
- 4) mineralogia;
- 5) geologia;
- 6) geologia applicata;
- 7) paleontologia;
- 8) geografia;
- 9) geografia fisica;
- 10) topografia e cartografia;
- 11) fisica terrestre;
- 12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) chimica organica;
- 2) chimica fisica;
- 3) geochimica;
- 4) astronomia;
- 5) zoologia;

- 6) botanica;
- 7) antropologia;
- 8) geografia economica;
- 9) analisi matematica (algebraica e infinitesimale) (biennale);
- 10) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Gli insegnamenti di « zoologia » e « botanica » debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di « analisi matematica » verrà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il 1° anno ed « analisi infinitesimale » per il 2° anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

I corsi di geologia e geologia applicata comportano un gruppo di esercitazioni sul terreno.

Dopo l'attuale art. 59, relativo alle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti la istituzione di una scuola di specializzazione in « cardiologia ».

Scuola di specializzazione in cardiologia.

Art. 60.

La Scuola di specializzazione in cardiologia, che conferisce il titolo di specialista in cardiologia, è istituita presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e posta sotto la direzione del titolare di patologia medica.

La Scuola dispone di due sezioni di malati, dei laboratori con le attrezzature per essa disposte e del materiale clinico e didattico dell'Istituto di patologia medica e metodologia clinica ed eventualmente dell'Istituto di clinica medica.

Art. 61.

Il corso si svolge presso l'Istituto di patologia medica, ha la durata di due anni e comporta i seguenti insegnamenti:

- 1) patologia e clinica cardiologica (corso biennale di 30 lezioni annue);
- 2) semeiologia clinica cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue);
- 3) semeiologia strumentale cardiologica (corso biennale di 30 lezioni annue);
- 4) terapia medica cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue);
- 5) dimostrazioni di radiologia cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue).

Questi insegnamenti sono integrati da esercitazioni al letto del malato, e da esercitazioni teoriche pratiche di elettrocardiografia, di radiologia e di fisiopatologia sperimentale. A complemento degli insegnamenti e delle esercitazioni sono tenuti cicli di conferenze su argomenti di:

- | | |
|--|---|
| 1) morfologia normale dell'apparato circolatorio | 3 |
| 2) fisiologia | 6 |
| 3) anatomia patologica | 5 |
| 4) farmacologia | 3 |
| 5) terapia chirurgica dell'apparato circolatorio | 5 |
| 6) igiene | 2 |
| 7) medicina del lavoro | 2 |

- 8) medicina dello sport 2
 9) medicina militare 2
 10) idrologia 2
 11) neuropsichiatria 2

Le conferme di cui ai numeri da 1) a 4) sono svolte durante il primo anno e fanno parte delle materie di esame del 1° corso; quelle di cui ai numeri da 6) a 11) sono svolte durante il secondo anno e fanno parte delle materie di esame del 2° corso.

Art. 62.

Alla Scuola sono ammessi dodici medici per ogni anno, i quali abbiano conseguito la laurea entro gli ultimi cinque anni accademici. La Direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami. Non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso. L'interinato in clinica è obbligatorio.

Art. 63.

L'iscritto al corso, alla fine di ogni anno deve sostenere un esame di profitto complessivo il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; al termine del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento cardiologico il cui argomento sia stato concordato tra il diplomando ed il direttore della Scuola. La dissertazione deve essere depositata presso la segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame.

Art. 64.

La Commissione per gli esami di profitto e quella per gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali vigenti.

La spesa relativa al funzionamento del corso di laurea in scienze geologiche e della Scuola di specializzazione in cardiologia, è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951
 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1094.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada n. 147 di Assisi, dall'innesto con la statale n. 75 presso Bastiola ad Assisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada Bastiola-Assisi;

Visto il parere 10 settembre 1948, n. 495, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il parere 17 marzo 1949, n. 814, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la seguente strada:

n. 147 di Assisi: dall'innesto con la statale n. 75 presso Bastiola ad Assisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
 VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951
 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1095.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Vicenza ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione di case per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 379 del 2 maggio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ha stabilito di procedere all'acquisto di due appezzamenti di terreno per la costruzione di case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno di mq. 2900 il primo e di mq. 2000 il se-

condo, rispettivamente dal signor Giuseppe Tonini e dal signor Marcato Renzo, alle condizioni previste nella deliberazione n. 379 del 2 maggio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli n. 6660 in data 23 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Baiardi Ennio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Besate Pietro della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Baiardi Ennio è sostituito con il sig. Besate Pietro, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5395)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 15040 in data 31 luglio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Rabottini Antonio e Stuard Carlo, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati

lavoratori) in quanto impossibilitati a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con i signori De Francesco dott. Francesco e Sciarretta Quintino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Rabottini Antonio e Stuard Carlo sono sostituiti rispettivamente con i signori De Francesco dott. Francesco e Sciarretta Quintino, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 40, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, per intero o in misura di 1/3 a seconda che la morte avvenga prima o dopo un'epoca prestabilita, verso premio annuo ridotto a decorrere dall'epoca stessa;

Tariffa 13 mista, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

Tariffa 13-j mista, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 12 ottobre 1951

p. Il Ministro: CARCATERRA

(5221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Enna

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Enna, posto in liquidazione in data 7 febbraio 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunci legali della provincia di Enna.

(5339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 219

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,93	» Roma	624,89
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,93
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 26 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,95
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46,30
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % 1936	91,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A.

L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,44 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 642,90 » franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 220

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,93	» Roma	624,90
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 27 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,95
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46,40
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,675
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,20
Id. 5 % 1960	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A.

L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,44 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno al territorio del comune di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino)

Con decreto interministeriale n. 19760-1, in data 2 ottobre 1951, è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — al territorio del comune di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro-Urbino, il carattere di stazione di soggiorno.

(5141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Capurro Attilio, già esercente in Genova.

(5327)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Roma, in data 28 marzo 1951, n. 100.680, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

De Sario dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Giacomoni dott. Arturo, veterinario provinciale;
Bozzelli prof. Roberto, docente in clinica medica veterinaria;

Rosati dott. Togo, docente in anatomia patologica veterinaria;

De Matteis dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Carducci dott. Stelvio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5309)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 31 dicembre 1948, n. 20378, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Calderisi dott. Michele, veterinario provinciale;

Pagnini prof. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia ed anatomia patologica veterinaria;

Sasso dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Lillo dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5310)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di ingegnere aggiunto in prova (gruppo A) nel personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli aiuti assistenti universitari.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio nei ruoli di altra Amministrazione, ha determinato di mettere a concorso per gli aiuti ed assistenti suddetti un posto di ingegnere aggiunto in prova di gruppo A, del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dei dieci posti messi a concorso dallo stesso Ministero.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso, dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) entro due mesi dalla data in cui cotesto Ministero, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, porterà a conoscenza le modalità del concorso di cui trattasi.

La relativa domanda, in carta da bollo da L. 32, firmata dall'aspirante dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato nonché la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

I documenti, a corredo di essa, e qui sotto elencati, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1. Certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore attestante la nomina del candidato ad aiuto o ad assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o la continuità e qualità del servizio prestato.

2. Tutti gli altri documenti prescritti dal citato decreto Ministeriale 14 aprile 1951, a comprova del possesso da parte del candidato dei titoli e requisiti richiesti per l'ammissione al concorso a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati aiuti od assistenti universitari, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, dal quale si prescinde nei loro confronti.

I candidati aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte, ma solo un esame-colloquio ai termini dell'art. 4 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, che verterà sulle materie indicate nel seguente programma:

Fisica tecnica Elettrotecnica

Termometria e calorimetria Unità di misura Combustibili Potere calorifero e rendimento della combustione Variazioni di volume termiche Cambiamenti di stato.

Principi della termodinamica Gas perfetti e gas reali - Vapori saturi e vapori surriscaldati Generatori di vapore - Motori e turbine a vapore Motori a scoppio ed a combustione interna Macchine frigorifere Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio termico - Distillazione,

Principi fondamentali di elettrotecnica Unità di misure elettriche Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica Linee e reti di distribuzione Misure elettriche Elementi sull'energia raggiante Elementi di radiotecnica.

Tecnologia industriale

Principi generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto Materie prime, apparecchi e processi

Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

Principi generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra.

Principi generali sulla estrazione e raffinazione degli oli di semi.

Principi generali sulla distillazione, raffinazione, pirosclissione, idrogenazione degli oli minerali.

Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

Produzione e distribuzione del gas illuminante Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti.

Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

Economia ed estimo industriale

Principi sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli oli di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas.

Criteri generali di valutazione degli impianti industriali.

Bilanci economici delle industrie Cenni sui costi di produzione.

Chimica

Nozioni generali di chimica inorganica ed organica Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di quelli affini e derivati.

Legislazione

Cenni sul sistema tributario e, più specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Nozioni fondamentali di statistica.

Lingua straniera

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Detto esame-colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, in data che sarà successivamente stabilita.

Della Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, sarà chiamato a far parte uno tra i professori universitari che hanno prestato servizio o di materia affine.

La Commissione esaminatrice attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame colloquio.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

L'aiuto od assistente universitario, vincitore del concorso, sarà nominato ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina ad ingegnere aggiunto (grado 10°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Per tutto non previsto dalla presente comunicazione valgono, se applicabili, le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

(5308)

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 12 agosto 1950.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visti il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardanti i servizi minerari e i ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1950, registro n. 7, foglio n. 40, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio e anche al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali;

Ritenuto che il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio e anche al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali

1. Pilato Armando (appartenente al Ministero delle finanze), punti 18 su 20;

2. Basciano Giuseppe Antonio (appartenente al Ministero della pubblica istruzione), punti 15 su 20.

Art. 2.

Il sig. Pilato Armando è dichiarato vincitore del concorso.

Art. 3.

Il sig. Basciano Giuseppe Antonio non è dichiarato idoneo, in quanto non è in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma secondo del bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1951
Registro n. 10, foglio n. 356.

(5337)